

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1076

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PECORARO SCANIO

Norme per la tutela dei minori che praticano attività sportive

Presentata il 27 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Lo sport italiano ha attraversato di recente un periodo di profonda crisi.

Lo scandalo del *doping*, la riforma del Comitato olimpico nazionale italiano e delle federazioni sportive sono avvenimenti che hanno intaccato profondamente l'immagine dello sport.

Il mondo del calcio non è rimasto indenne da questi fatti. Anzi, dal suo canto propone episodi gravissimi: basti pensare alle notizie riguardanti la tratta dei bambini calciatori extracomunitari.

Secondo i dati della Federcalcio, nel nostro Paese ci sono oltre 5 mila ragazzi extracomunitari al di sotto dei sedici anni che giocano, di cui soltanto ventitré sono vincolati da regolare contratto. Questo sta a significare che ogni anno centinaia di

bambini sono prelevati dai Paesi più poveri, *in primis* dall'Africa, da procuratori che li portano in Italia e li vendono per poche lire alle società di calcio.

La presente proposta di legge è finalizzata alla tutela dei minori che praticano attività sportiva in Italia. Si intende infatti impedire il tesseramento presso le società sportive dei minori di anni sedici, se non muniti di autorizzazione rilasciata dal comune in cui le società hanno sede. Il comune è poi tenuto ad accertare che i minori di anni quindici risiedano nel proprio nucleo familiare, o siano in situazioni affettive analoghe, e che assolvano l'obbligo scolastico. In breve, si intende garantire loro il diritto allo studio ed alla famiglia, che sono le basi per una corretta crescita.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La presente legge tutela i minori che praticano attività sportiva, garantendo loro il diritto allo studio, alla convivenza familiare e a qualsiasi altra condizione finalizzata ad una loro corretta crescita.

ART. 2.

1. Ai fini della presente legge le società sportive, sotto qualsiasi forma costituite, non possono tesserare i minori di anni sedici se non previa autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune in cui la società ha sede o da un suo delegato, secondo quanto previsto dall'articolo 3.

2. Il divieto di cui al comma 1 concerne anche il tesseramento dei minori provenienti da Paesi esteri e si applica, altresì, a qualsiasi associazione, ente o organismo sportivo che, per il perseguimento delle proprie finalità, tesserava i minori di anni sedici.

3. Ai minori provenienti da Paesi extracomunitari si applicano le disposizioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535.

ART. 3.

1. I soggetti tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 2 sono obbligati annualmente a comunicare al comune in cui la società ha sede i nominativi dei minori di anni sedici che intendono tesserarsi.

2. Ciascun comune è tenuto ad accertare:

a) che i minori di anni quindici risiedano nel proprio nucleo familiare o siano in situazioni equivalenti ed assol-

vano l'obbligo scolastico attraverso l'iscrizione e la frequenza di un istituto riconosciuto;

b) che i minori compresi tra i quindici ed i sedici anni, a prescindere dalla residenza nel proprio nucleo familiare, siano stabilmente residenti in un comune della regione in cui svolgono l'attività sportiva, ovvero in un'altra regione, purché in una provincia confinante con quella in cui svolgono l'attività sportiva.

3. In mancanza dei requisiti stabiliti dai commi 1 e 2 il sindaco del comune in cui la società ha sede o un suo delegato non rilascia l'autorizzazione per il tesseramento del minore.

ART. 4.

1. Chiunque procede al tesseramento in mancanza dell'autorizzazione prevista ai sensi degli articoli 2 e 3 è soggetto alla sanzione pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 30 a lire 200 milioni. In ogni caso a tale sanzione pecuniaria consegue la decadenza d'ufficio del tesseramento.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0007750